

LEGGE 27 FEBBRAIO 1989, n. 62 (GU n. 048 del 27/02/1989)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ,
RECANTE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI.

183 URBANISTICA - 000 URBANISTICA

074 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - 000 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

021 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - 000 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

PD: S9890530

URN: urn:nir:stato:legge:1989-02-27;62

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

1 . IL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 , È
SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"1. LE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 POSSONO ESSERE REALIZZATE IN DEROGA ALLE
NORME SULLE DISTANZE PREVISTE DAI REGOLAMENTI EDILIZI, ANCHE PER I CORTILI
E LE CHIOSTRINE INTERNI AI FABBRICATI O COMUNI O DI USO COMUNE A PIÙ
FABBRICATI."

ART. 2.

1 . IL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 , È
SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"1. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL
SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI GIÀ
ESISTENTI, ANCHE SE ADIBITI A CENTRI O ISTITUTI RESIDENZIALI PER L'ASSISTENZA
AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA TERZO, SONO CONCESSI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA SECONDO. TALI CONTRIBUTI SONO
CUMULABILI CON QUELLI CONCESSI A QUALSIASI TITOLO AL CONDOMINIO, AL
CENTRO O ISTITUTO O AL PORTATORE DI HANDICAP."

ART. 3.

1 . IL COMMA SECONDO DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 , È
SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"2. PER L'ANNO 1989 LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31 LUGLIO."

ART. 4.

1 . LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA PUBBLICAZIONE
NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È
FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME
LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1587): PRESENTATO DAL SEN.
ELIA ED ALTRI L'8 FEBBRAIO 1989. ASSEGNATO ALL'OTTAVA COMMISSIONE (LAVORI
PUBBLICI), IN SEDE DELIBERANTE, IL 9 FEBBRAIO 1989, CON PARERE DELLA COMMISSIONE
PRIMA. ESAMINATO DALL'OTTAVA COMMISSIONE E APPROVATO IL 15 FEBBRAIO 1989.
CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3649): ASSEGNATO ALL'VIII COMMISSIONE (AMBIENTE), IN
SEDE LEGISLATIVA, IL 16 FEBBRAIO 1989. ESAMINATO DALL'VIII COMMISSIONE E APPROVATO
IL 16 FEBBRAIO 1989.

DATA A ROMA, ADDÌ 27 FEBBRAIO 1989
COSSIGA
DE MITA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI